

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE POPOLARI RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

Nella presente tavola sono riportati i nominativi di tutti i soggetti che hanno partecipato alla consultazione e che non abbiano richiesto la non divulgazione.

<p><i>Rispondenti</i></p>	<p>Hanno risposto alla consultazione:</p> <ul style="list-style-type: none">• L'Associazione Nazionale fra le Banche Popolari (con tre note del 22 aprile, del 6 e 8 maggio)• Prof. Vittorio Santoro e dott. Giovanni Romano• Prof. Giovanni Ferri• Prof. Mario Comana• Prof. Giuseppe G. Santorsola• Prof. Giovanni Scarano, Presidente della Scuola di Economia e Studi Aziendali – Università di Roma Tre, insieme con altri firmatari• NCTM Studio Legale Associato• Sig. Carlo Romagnoli• Sig. Francesco Borgomeo• Patto per la BPM• CISS – Centro Internazionale Studi Luigi Sturzo• Prof. Giulio Sapelli• Avv. Maurizio Tamburini• Sig. Paolo Moretti• Avv. Stefania Adriana Bevilacqua• Sig. Stefano Bontempi• Sen. Dott. Riccardo Pedrizzi• Angelo Russo – Studio Legale D'Amico Ferrante Lettieri• Sig. Gianluca Michetti• Sig. Enrico Sellan• Avv. Giulia Annunziata• Avv. Angelo Carbone• Dott. Gaetano Casillo• Dott. Francesco Duraccio• Avv. Rodolfo Omar Zurino• Sig. Giuseppe Maiolini• Sigg.ri Roberto Moretti e Raffaele Mazzeo• Alessandro Engst e Valerio Lemma - Eversheds Bianchini Studio Legale <p>Due rispondenti hanno chiesto che i loro commenti venissero pubblicati in forma anonima; altri due rispondenti hanno chiesto di mantenere riservati i loro commenti.</p>
---------------------------	---

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE POPOLARI
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
<i>Commenti su aspetti procedurali</i>			
<p>Termini di consultazione e AIR</p>	<p>Alcuni rispondenti hanno chiesto di estendere il periodo di consultazione, originariamente previsto in 15 giorni. È stato altresì chiesto di accompagnare il provvedimento con un'analisi d'impatto della regolamentazione.</p> <p>Non è stata data notizia della consultazione alle associazioni dei consumatori.</p> <p>La disciplina proposta, considerata modificativa della disciplina di legge per quanto riguarda la definizione di "attivo" ai fini del calcolo della soglia di 8 miliardi di euro, avrebbe dovuto essere sottoposta a preventivo parere della Banca Centrale Europea.</p>	<p align="center">SI</p>	<p>Il periodo di consultazione è stato esteso di 15 giorni (notizia sul sito web), per un periodo complessivo di 30 giorni. La durata inferiore al termine ordinario (60 giorni) è motivata dalla circostanza che la normativa secondaria offerta in consultazione riguarda due aspetti – i criteri di determinazione della soglia di attivo di 8 miliardi di euro e, in linea con le previsioni del Regolamento (UE) n. 575/2013, le limitazioni al diritto di rimborso delle azioni del socio uscente – che hanno natura essenzialmente applicativa di una riforma le cui scelte fondamentali sono ampiamente contenute nelle norme di legge e trovano pertanto in quest'ultima il proprio compiuto fondamento.</p> <p>L'analisi d'impatto della regolamentazione è stata pubblicata unitamente all'emanazione dell'atto normativo definitivo, come previsto dall'art. 6 del Regolamento adottato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262. Essa integra le informazioni e valutazioni d'impatto già pubblicate nel documento di consultazione in conformità dell'art. 4 del medesimo Regolamento.</p> <p>Come è prassi, i documenti per la consultazione sono stati pubblicati sul sito web della Banca d'Italia; della pubblicazione, come della proroga della consultazione, è stata data ampia</p>

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE POPOLARI
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
			<p>notizia mediante e-mail alerts e comunicati stampa.</p> <p>La normativa secondaria in questione non è modificativa della disciplina di legge. Essa si limita, piuttosto, a specificare sul piano tecnico-applicativo le prescrizioni generali della legge.</p>
<i>Commenti sugli aspetti di merito</i>			
<p>Perimetro dell'intervento normativo</p>	<p>Le disposizioni poste in consultazione, concentrandosi sulla definizione dell'attivo ai sensi del comma 2-bis dell'art. 29 TUB, sembrano non esaurire il mandato normativo secondario, apparentemente più ampio, affidato alla Banca d'Italia dal comma 2-quater dello stesso articolo. L'autolimitazione del potere regolatorio potrebbe aver indotto a una disciplina incompleta e non adeguatamente ponderata in tutte le sue implicazioni.</p> <p>Peraltro, il commento non fornisce indicazioni su quali sarebbero le materie sulle quali la Banca d'Italia avrebbe omesso di dettare disposizioni.</p>		<p>Le norme poste in consultazione danno attuazione ai due aspetti della riforma che necessitano di ulteriore specificazione a livello normativo secondario nell'ambito delle competenze della Banca d'Italia, ossia, le modalità di calcolo dell'attivo della banca popolare e i criteri di limitazione del rimborso delle azioni del socio uscente. La riforma è, per il resto, perfettamente compiuta a livello primario e non richiede ulteriori livelli di normazione secondaria.</p>
	<p>Le disposizioni di vigilanza fanno riferimento, per la determinazione dell'attivo a livello consolidato, alle "banche popolari che appartengono a un gruppo" anziché, come nel disposto di legge, a quelle che sono "capogruppo di un gruppo banca-</p>	Chiarimento	<p>Il commento è poco chiaro, poiché le disposizioni in consultazione usano esattamente la locuzione della legge "banche popolari capogruppo di un gruppo bancario".</p> <p>A ogni modo, si fa presente che tale locuzione e l'espressione "banche popolari che appartengono a un gruppo" hanno, in pratica, il me-</p>

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE POPOLARI
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	rio".		desimo significato. Ciò perché le banche popolari, in virtù del voto capitario e dei limiti al possesso azionario del singolo socio, non possono formare oggetto di controllo azionario, di diritto o di fatto, da parte di altra società (fatta eccezione per le ipotesi, meramente teoriche, di controllo contrattuale); pertanto una banca popolare non può essere parte di un gruppo bancario se non quando assuma la qualità di controllante le società del gruppo, i.e. quando sia banca capogruppo.
	Chiarire se le disposizioni si applicano anche alle banche di credito cooperativo.	Chiarimento	Il provvedimento legislativo di recepimento della direttiva 2013/36/UE (CRD IV) ha esteso alle banche di credito cooperativo la disciplina già dettata dall'art. 28, comma 2-ter, TUB per le sole banche popolari. Le disposizioni di vigilanza emanate si applicano, quindi, anche alle banche di credito cooperativo.
Determinazione del valore dell'attivo	Nessun rispondente muove obiezioni alla scelta di utilizzare l'attivo segnalato a fini di vigilanza anziché quello indicato in bilancio. Alcuni danno espressamente atto che tale soluzione è corretta e condivisibile.	Chiarimento	Si conferma la scelta di utilizzare l'attivo segnalato a fini di vigilanza anziché quello di bilancio.
	Numerosi rispondenti chiedono di non includere le garanzie e gli impegni nell'indicatore usato ai fini del calcolo della soglia di 8 miliardi di euro. La richiesta viene motivata, nella maggior parte dei casi, facendo osservare che l'inclusione delle garanzie e degli impegni andrebbe oltre il mandato del legislatore, che ha individuato l'indicatore rilevante nell'attivo (indicatore nel quale non sarebbe possibile includere poste c.d. fuori bilancio); e con	SI	Tenuto conto dei commenti ricevuti, la definizione di attivo contenuta nelle disposizioni è stata modificata in modo da non includere le garanzie rilasciate e gli impegni. Va da sé che la Banca d'Italia potrà esercitare i poteri di vigilanza informativa e ispettiva, di cui dispone in via generale, per richiedere ogni informazione e dato utile a verificare la corret-

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE POPOLARI
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	la considerazione che eventuali arbitraggi possono essere contrastati caso per caso, facendo uso dei poteri di vigilanza.		tezza delle dichiarazioni aziendali. In caso di difformità rispetto alle risultanze acquisite, la Banca d'Italia può intervenire per richiedere la riclassificazione delle voci che compongono l'attivo a fini prudenziali e, quindi, la rettifica delle dichiarazioni prodotte. Inoltre la Banca d'Italia, in presenza di irregolarità, può attivare i poteri sanzionatori previsti dall'ordinamento. Qualora venissero riscontrati arbitraggi diffusi collegati all'aggregato definito dalla legge, la Banca d'Italia si riserva di intervenire nelle opportune sedi regolamentari per assicurare il rispetto sostanziale degli obiettivi della legge.
	Chiarire quali sono i criteri di valutazione delle singole voci che compongono l'attivo, come riportate nell'allegato alle disposizioni.	Chiarimento	Le voci dell'allegato alle disposizioni si basano sulla disciplina segnaletica contenuta nella Circ. n. 115 del 7 agosto 1990 e nella Circ. n. 272 del 30 luglio 2008 che, a loro volta, si riferiscono a specifiche voci del bilancio delle banche. Pertanto, le modalità e i criteri di determinazione delle diverse voci dell'attivo sono gli stessi utilizzati dalle banche a fini di bilancio, basati sui principi contabili internazionali IFRS.
	Nelle banche che hanno adottato il sistema dualistico, la convocazione dell'assemblea per le determinazioni conseguenti al superamento della soglia dovrebbe essere effettuata dal consiglio di gestione (e non dal consiglio di sorveglianza).	SI	Si accoglie il suggerimento, poiché conforme alle previsioni del codice civile.
	Integrare le norme con l'obbligo di provvedere alla verifica dell'attivo sia sulla base delle segnalazioni di vigilanza sia sulla base dei dati di bilancio. Al riguardo, viene chiesto di chiarire quali siano le conseguenze in caso di superamento della soglia	NO	Si conferma la soluzione basata sul solo attivo segnalato a fini di vigilanza, che appare la più appropriata per le ragioni esposte nel documento di consultazione. La soluzione basata su due soglie appare eccessivamente com-

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE POPOLARI
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	nell'attivo di bilancio ma non nelle segnalazioni di vigilanza.		<p>plexa e potrebbe generare incertezze.</p> <p>Va da sé che le conseguenze di legge per il superamento della soglia di 8 miliardi di euro di attivo si determinano solo in caso di superamento dell'indicatore specificato nelle disposizioni di vigilanza; il dato di bilancio rileva, a tali fini, solo nei casi eccezionali in cui non sia disponibile il dato di vigilanza.</p> <p>In ogni caso, la Banca d'Italia potrà usare i poteri a propria disposizione per verificare l'effettivo rispetto della soglia a ogni data rilevante, anche attraverso apposite richieste di dati e informazioni e accessi ispettivi.</p>
	Utilizzare la nozione di "revisore legale dei conti", in linea con il d.lgs. n. 39/2010, in luogo di "revisore contabile".	SI	Si accoglie il suggerimento, poiché conforme alla vigente disciplina della revisione legale dei conti.
<i>Diritto di recesso</i>	Chiarire se la clausola statutaria che consente di limitare il diritto di recesso debba essere ampia, includendo sia la limitazione che il rinvio, o possa limitarsi a prevedere la sola facoltà di rinvio e non anche quella di limitazione.	Chiarimento	Si ritiene che la clausola statutaria sul diritto di recesso, coerentemente con le previsioni dell'art. 29 CRR e del Regolamento delegato (UE) n. 241/2014, debba includere sia il rinvio che la limitazione del rimborso. Indicazioni puntuali sulle modalità di adeguamento statutario sono contenute nell'atto di emanazione delle norme.
	Chiarire se l'inciso "in tutto o in parte" sia riferibile solo alla facoltà di rinviare o anche a quella di limitare il rimborso delle azioni.	Chiarimento	Per le finalità prudenziali della norma, l'inciso è riferito sia alla limitazione che al rinvio.

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE POPOLARI
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	<p>Chiarire se l'organo con funzione di supervisione strategica, nel valutare gli elementi su cui basare la decisione sul rimborso, possa applicare, su base di opportunità e di valutazioni anche prospettiche, un margine prudenziale supplementare rispetto ai requisiti di capitale.</p>	<p align="center">Chiarimento</p>	<p>Le disposizioni rendono chiaro che l'organo con funzione di supervisione strategica deve valutare non solo il rispetto dei requisiti minimi di capitale ma anche la complessiva situazione finanziaria, di liquidità e di solvibilità della banca o del gruppo bancario. Le determinazioni in questione, rientranti nella responsabilità degli organi aziendali, sono valutate dalla Banca d'Italia in sede di autorizzazione del rimborso.</p>
	<p>Chiarire il momento nel quale l'organo competente della banca deve deliberare in ordine all'estensione della limitazione o del differimento del rimborso delle azioni del socio uscente, in particolare se ciò debba avvenire: i) in sede di predisposizione del progetto di trasformazione da trasmettere alla Banca d'Italia ai fini dell'accertamento ex art. 56 TUB; ii) successivamente alla delibera di trasformazione, nella prima riunione dell'organo successiva al momento nel quale la banca viene a conoscenza dell'entità del recesso.</p>	<p align="center">Chiarimento</p>	<p>Si è dell'avviso che la decisione di rinvio o limitazione del rimborso possa essere consapevolmente assunta solo successivamente alla trasformazione, una volta nota l'entità del capitale facente capo ai soci recedenti. È peraltro opportuno che le banche, nella fase anteriore alla trasformazione, rendano nota ai soci ogni informazione utile al fine di consentire loro un esercizio il più possibile consapevole del diritto di recesso, ad esempio i criteri a cui intendono attenersi nelle decisioni su eventuali comunicazioni di recesso.</p>
	<p>Chiarire se le limitazioni in questione riguardino il diritto di recesso tout court o la sola liquidazione del rimborso.</p> <p>Chiarire la posizione del recedente nel lasso di tempo fra la dichiarazione di recesso e il rimborso delle azioni, per quanto riguarda i diritti amministrativi e patrimoniali.</p> <p>Ai fini dell'autorizzazione al rimborso delle azioni, posto che l'entità del rimborso non è predetermi-</p>	<p align="center">Chiarimento</p>	<p>È chiaro dall'art. 28, comma 2-ter, TUB e dalle disposizioni di vigilanza che le limitazioni e il rinvio riguardano esclusivamente il rimborso delle azioni e non il diritto di recesso in quanto tale. In altre parole, la disciplina prudenziale regola esclusivamente il rimborso, in funzione dell'esigenza di evitare fuoriuscite di capitale potenzialmente pericolose per la stabilità della banca; tutti gli altri aspetti concernenti gli altri diritti patrimoniali (es. dividendi) e i diritti am-</p>

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE POPOLARI
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	nabile <i>ex ante</i> , chiarire a quale dato si debba fare riferimento.		ministrativi (es. diritto di voto) sono rimessi alla disciplina civilistica e non rientrano nella competenza regolamentare della Banca d'Italia.
	Chiarire se, in caso di morte del socio, non prevedendo la legge – vigente all'epoca della consultazione – la facoltà di limitare o rinviare il rimborso delle azioni agli eredi, resti comunque ferma la necessità della preventiva autorizzazione dell'autorità di vigilanza.	Chiarimento	Il recepimento della CRD IV ha esteso al caso di morte del socio la disciplina già dettata dall'art. 28, comma 2-ter, TUB per il caso di recesso ed esclusione.
	Precisare che le nuove norme sulla limitazione del rimborso in caso di recesso si applicano soltanto alle banche popolari con attivo inferiore a 8 miliardi di euro e a quelle che, pendenti i termini previsti dalla legge, non abbiano ancora provveduto alla trasformazione; e non si applicano, invece, alle banche s.p.a. risultanti dalla trasformazione di una popolare, dovendosi a queste applicare la disciplina generale del rimborso di strumenti di capitale stabilita dal CRR.	Chiarimento	L'art. 28, comma 2-ter del TUB (disposizione che si riallaccia strettamente alle previsioni in materia di azioni emesse da banche in forma cooperativa previste dall'art. 29 CRR e dagli artt. 10 e 11 del regolamento delegato n. 241/2014) prevede che, nelle banche popolari, la limitazione al rimborso delle azioni si applichi, fra gli altri, a tutti i casi di recesso, tra cui la trasformazione delle banche popolari in s.p.a. L'espresso richiamo dell'ipotesi di trasformazione fa emergere la volontà del legislatore di applicare, nel caso di recesso a seguito della trasformazione di una banca popolare, la suddetta disposizione e le relative norme di rango secondario emanate dalla Banca d'Italia, e non, invece, la disciplina applicabile alla banca s.p.a. risultante dalla trasformazione.
	Inserire previsioni regolamentari, o almeno fornire precisazioni, volte a chiarire che la posizione patrimoniale dei soci della società risultante dalla trasformazione (es. distribuzione di dividendi) non è "subordinata" al rimborso del capitale dei soci recedenti dalla popolare, non integralmente rim-	Chiarimento	Sul piano della disciplina prudenziale, non si riscontrano norme che configurano una forma di "subordinazione" dei soci della società risultante dalla trasformazione rispetto ai soggetti receduti dalla banca popolare. Al contrario, il confronto tra le norme generali in materia di

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE POPOLARI
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	borsati al momento del recesso.		distribuzione degli elementi di capitale ("misure di conservazione del capitale" attuative del Titolo VII, Capo 4, Sezione III della CRD IV) e le disposizioni europee e nazionali sul rimborso delle azioni del socio uscente da una banca in forma cooperativa farebbe ritenere che la posizione del socio recedente dalla popolare non sia favorita rispetto a quella del socio della banca s.p.a.
	Chiarire se la disciplina si applichi solo alle banche popolari tenute alla trasformazione o a tutte.	Chiarimento	Risulta chiaro dal tenore della legge e dall'ambito di applicazione delle nuove disposizioni che la nuova disciplina si applica a tutte le banche popolari, non solo quelle tenute a trasformarsi in s.p.a. ma anche quelle che possono continuare a operare in veste di banca popolare.
	Chiarire se la clausola statutaria che attribuisce ai competenti organi sociali la facoltà di limitare il rimborso delle azioni dei soci uscenti vada introdotta contestualmente alla trasformazione della società o in una fase anticipata.	Chiarimento	La clausola deve essere contenuta nello statuto di tutte le banche in forma cooperativa, ivi comprese le banche popolari. Essa, quindi, va introdotta in statuto il più presto possibile e comunque prima della trasformazione della popolare in s.p.a. Poiché l'introduzione della clausola in questione costituisce mero adeguamento a norme inderogabili, esso può essere deliberato dall'organo amministrativo a ciò delegato ai sensi dell'art. 2365, secondo comma, del cod.civ. (cfr. atto di emanazione dell'aggiornamento).
	Chiarire se le azioni di banche popolari, in ragione delle limitazioni al rimborso in caso di recesso, divengono titoli illiquidi a fini MiFID.	Chiarimento	Il quesito esula dalle competenze della Banca d'Italia. Ferme restando le competenze delle autorità preposte, non sembra che le limitazioni al rimborso incidano sulla negoziabilità dei titoli.

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE POPOLARI
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	A maggior tutela dei soci-azionisti, viene chiesto di valutare se specificare ulteriormente i criteri su cui l'organo di supervisione strategica deve fondare la propria decisione sull'estensione del rinvio o della limitazione del rimborso, anche fissando dei limiti temporali/quantitativi, in modo da ridurre la discrezionalità degli organi. Un rispondente propone, specificamente, un limite percentuale minimo del valore di rimborso non inferiore all'80% e un termine finale, non superiore a 2 anni, al differimento del rimborso stesso.	NO	Pur comprendendosi la finalità della richiesta, essa non può essere accolta perché si porrebbe in contrasto con la disciplina prudenziale europea, la quale non contempla e non consente le percentuali minime e i limiti temporali proposti. Una loro eventuale introduzione farebbe, pertanto, perdere alle azioni i requisiti per poter essere computate nel capitale di qualità primaria della banca (CET1).
	Chiarire se sia oggetto di autorizzazione preventiva dell'autorità di vigilanza competente anche la liquidazione delle azioni a seguito di ordine del giudice, all'esito di una procedura esecutiva.	Chiarimento	Il quesito sembra fare riferimento al caso in cui, a seguito di una procedura esecutiva (ad es. un pignoramento presso terzi), il giudice provveda all'assegnazione o alla vendita delle azioni per il soddisfacimento delle ragioni creditorie. Tali operazioni sono diverse da quelle di riduzione dei fondi propri (ex artt. 77 e 78 CRR) e, pertanto, non è richiesta l'autorizzazione preventiva da parte dell'autorità di vigilanza.
	Integrare le norme sulla competenza decisionale relativamente al rinvio o alla limitazione del rimborso, per precisare che, nelle banche che adottano il sistema dualistico e hanno attribuito al consiglio di sorveglianza funzioni di supervisione strategica, la decisione è adottata dal consiglio di sorveglianza su proposta del consiglio di gestione.	SI	Il suggerimento è sostanzialmente accolto. Per assicurare la completezza dell'istruttoria e la necessaria dialettica interna del processo deliberativo, si prevede che la decisione sia adottata – indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo – dall'organo con funzione di supervisione strategica su proposta dell'organo con funzione di gestione, sentito l'organo con funzione di controllo.
<i>Altri adeguamenti statutari</i>	Chiarire se la modifica statutaria concernente le	Chiarimento	Si conferma l'interpretazione proposta. Pertan-

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE POPOLARI
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	deleghe di voto riguardi tutte le popolari.		to, le banche popolari con attivo superiore alla soglia di 8 miliardi di euro dovranno, nel periodo transitorio e fino alla trasformazione, introdurre in statuto la clausola in questione. Ulteriori indicazioni sono contenute nell'atto di emanazione.
Regime transitorio	Chiarire l'atteggiamento della Banca d'Italia su determinate operazioni straordinarie (es. scissioni e cessioni di rapporti giuridici in blocco) attraverso le quali le banche popolari potrebbero ricondursi sotto la soglia di 8 miliardi di euro evitando la trasformazione in s.p.a. Si fa riferimento, in particolare, all'ipotesi del conferimento in una <i>newco</i> costituita in forma di società per azioni ma comunque controllata dalla cooperativa holding. Nello stesso senso, un rispondente ritiene coerente con la riforma che le s.p.a. risultanti dalla trasformazione delle Popolari mantengano caratteristiche di <i>public company</i> , in continuità con alcuni aspetti caratteristici delle banche popolari (il riferimento sembra essere al frazionamento del capitale e del voto).	Chiarimento	I chiarimenti sono contenuti nell'atto di emanazione delle nuove disposizioni.
	Precisare da quando decorrono i termini di adeguamento di 12 e 18 mesi previsti dalla legge.	Chiarimento	I chiarimenti sono contenuti nell'atto di emanazione delle nuove disposizioni.
	Chiarire quale sia, nel periodo transitorio, l'organo competente ad accertare il valore dell'attivo e a darne comunicazione alla Banca d'Italia.	Chiarimento	Si conferma che nel regime transitorio l'organo competente è l'organo con funzione di supervisione strategica. La deroga è motivata da esigenze di speditezza dell'attuazione della riforma nella fase di prima applicazione.

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE POPOLARI
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	<p>Aggiungere una specifica previsione per il caso in cui la soglia di 8 miliardi di euro sia stata superata <i>medio tempore</i> fra l'entrata in vigore del d.l. n. 3/2015 e l'emanazione delle disposizioni secondarie della Banca d'Italia.</p>	Chiarimento	<p>Si ribadisce che la soglia rilevante in sede di prima applicazione è esclusivamente quella calcolata con riferimento alla data di fine anno 2014.</p>
	<p>Chiarire che la "verifica finale" dell'attivo è dovuta soltanto quando la banca abbia messo in atto misure di riduzione dell'attivo.</p>	Chiarimento	<p>Si conferma la correttezza dell'interpretazione. Per maggiore precisione si è inserita una specificazione in tal senso nell'atto di emanazione delle disposizioni.</p>